

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6248 del 05/12/2022
Oggetto	Pratica FC07A0190. RINNOVO DELLA CONCESSIONE PREFERENZIALE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA IN LOCALITÀ LADINO IN COMUNE DI FORLÌ (FC). Richiedente: RANALLI PARMENIDE & MAURIZIO SOCIETÀ' AGRICOLA - S.S.. Uso: AGRICOLO IRRIGUO
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6571 del 05/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno cinque DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**  
**Unità Gestione Demanio Idrico**

---

**OGGETTO: RINNOVO DELLA CONCESSIONE PREFERENZIALE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA IN LOCALITÀ LADINO IN COMUNE DI FORLÌ (FC)**  
**Richiedente: RANALLI PARMENIDE & MAURIZIO SOCIETÀ AGRICOLA – S.S.**  
**Uso: AGRICOLO IRRIGUO**  
**Pratica FC07A0190**

**LA DIRIGENTE**

**VISTE** le disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153, che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787 “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65 “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 “Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195 “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” – Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano”, così come modificata e integrata con successiva Deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 – Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;

**RICHIAMATI:**

- il I° aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2015-2021 (secondo ciclo di gestione) adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale della soppressa Autorità di bacino del fiume Po n. 7 del 17 dicembre 2015 e successivamente approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- la Deliberazione della CIP n. 4 del 20 dicembre 2021, recante “III° ciclo del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po (PdGA). II° aggiornamento – Art. 14 Direttiva 2000/60/CE. Adozione dell’aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 152/06”;
- il Decreto n. 94/2022 avente ad oggetto “Art. 65, comma 7 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell’approvazione del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di Pianificazione 2021-2027 (terzo ciclo di gestione), adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 20 dicembre 2021”;

**PRECISATO** in particolare che, nelle more dell’approvazione del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po adottato, in conformità all’art. 117, comma 2-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con Deliberazione della CIP n. 4 del 20 dicembre 2021, al fine di garantire il pieno perseguimento delle finalità e degli obiettivi di tale aggiornamento, dalla data di pubblicazione del Decreto n. 94/2022 (ai sensi del primo comma dell’art. 2 del medesimo Decreto) sul sito web dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (29/07/2022), le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con gli Elaborati di detto aggiornamento del PGA distrettuale e, in particolare, con gli obiettivi di qualità ed i contenuti di cui al Programma di misure dell’Elaborato 7 del Piano medesimo;

**VISTI** inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’energia (Arpae) e all’art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927 “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione

dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza dal 01/02/2021, poi prorogata al 31/12/2022 con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dr.ssa Tamara Mordenti;

**PRECISATO** che:

- ai sensi dell'art. 12 bis del R.D. n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;
- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione semplificata previsto dal Titolo IV del Regolamento Regionale n. 41/2001, all'art. 36;

**RICHIAMATA** la **Determinazione dirigenziale n. 17901 del 03/12/2014**, con cui il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato alla **Società Ranalli Parmenide & Maurizio Società Agricola – S.S. (C.F. e P.IVA 00138810403)**, con sede legale in Comune di Forlì (FC) – Via del Partigiano n. 27, fino al 31/12/2018, la concessione preferenziale **FC07A0190** di derivazione di acqua pubblica sotterranea con procedura semplificata ad uso irriguo agricolo, mediante l'utilizzo di un lago-pozzo (risorsa FCA5802) alimentato in parte da sorgente e in parte da acque meteoriche (avente dimensioni in superficie di 29,00 m X 38,50 m e profondità di 9,00 m dal piano campagna, ubicato in Comune di Forlì (FC) – Località Ladino, su terreno distinto nel NCT del medesimo Comune al Foglio n. 231, mappali nn. 116 e 132), con portata massima di 1,5 l/s corrispondente a un volume complessivo annuo pari a 175,50 mc;

**VISTA** la **domanda di rinnovo senza varianti** della suddetta concessione, presentata in data 14/12/2018, acquisita al protocollo di Arpae con PGFC/2018/21130 del 14/12/2018, dalla Società Ranalli Parmenide & Maurizio Società Agricola – S.S. (C.F. e P.IVA 00138810403) all'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae;

**CONSIDERATO** che con nota del 30/05/2019, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2019/85780 del 30/05/2022, l'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ha richiesto al Consorzio di Bonifica della Romagna, in qualità di Ente interessato dal suddetto procedimento amministrativo, il parere di rispettiva competenza da esprimere ai sensi dell'art. 12 del R.R. n. 41/01, per rilascio del rinnovo della concessione preferenziale di derivazione di acqua sotterranea in esame da parte della medesima Agenzia;

**RILEVATO** che con nota prot. n. 16168 del 11/06/2019, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2019/92189 del 11/06/2019, **il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso il proprio parere**, ai sensi dell'art. 12 del R.R. n. 41/01, da cui risulta che *“conformemente ai disposti normativi di cui all'art. 21, comma 3 bis, R.D. 1775/33, [...] il fondo ubicato nel Comune di Forlì (FC), Località Ladino, al foglio 231 mapp.li 116-132 risulta NON ricadere*

*all'interno di alcuna area servita da impianti in pressione, e non è ricompreso all'interno di alcun areale potenzialmente servito da canali ad uso irriguo.”;*

**ACCERTATO** inoltre che, sulla base dei contenuti della D.G.R. n. 1415/2016 e della D.G.R. n. 1195/2016, **la risorsa richiesta**, ad uso agricolo irriguo, **per una quantità massima annua di 175,50 mc è inferiore al fabbisogno teorico**, che risulta essere **pari a 1.612,50 mc**, per un comparto irriguo dichiarato complessivamente di 00.30.00 ha come da istanza presentata;

**VALUTATA** la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi del I° aggiornamento del Piano di Gestione 2015-2021 (in quanto l'istruttoria dell'istanza di concessione in esame è stata effettuata prima del 29/07/2022, data di entrata in vigore del suddetto Decreto di Salvaguardia), utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, da cui si risulta che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico “Depositi vallate App. Senio-Savio” (cod. 5090ER-AV2-VA), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo e qualitativo “buono”;
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come “trascurabile/lieve”;
- localmente il corpo idrico risulta a criticità “bassa”, dato che il valore di subsidenza è “accettabile/assente”, il valore di soggiacenza è “in equilibrio” e il valore del trend piezometrico è “costante/in aumento”;

**VERIFICATO** che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito “Attrazione”, **ovvero la derivazione è compatibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia;**

**PRECISATO** che con nota del 15/11/2019, acquisita al protocollo di Arpa con PG/2022/176624, l'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpa ha trasmesso alla Società Ranalli Parmenide & Maurizio Società Agricola – S.S. la bozza del presente atto di concessione in visione e la bozza del Disciplinare da firmare ;

**EVIDENZIATO** che, non essendo stato trasmesso dal richiedente il suddetto Disciplinare firmato per accettazione da parte del richiedente, **ai fini del rilascio della concessione in oggetto**, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 2 del Decreto n. 94/2022, è stata effettuata nuovamente l'istruttoria per valutare la compatibilità del prelievo col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, facendo riferimento al II° aggiornamento del Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ossia al Piano di Gestione 2021-2027, in quanto tale valutazione è effettuata successivamente al 29/07/2022, data di entrata in vigore del suddetto Decreto di Salvaguardia;

**ATTESO** che dalla suddetta istruttoria risulta in particolare che:

- il pozzo è ubicato in una porzione di territorio equidistante sia da un Corpo Idrico Freatico di Pianura sia da un Corpo Idrico di Montagna e pertanto, vista l'assenza della base A2 e visto che il pozzo è ubicato a ridosso della zona pedecollinare ad una quota di circa 90 m s.l.m., considerata l'esigua profondità dello stesso, in base alla morfologia dei luoghi, si può ipotizzare che il Corpo Idrico interessato sia il Corpo Idrico Montano denominato “Depositi Vallate Appennino Senio Savio” (cod. 5090ER-AV2-VA), ricaricato prevalentemente da fonti appenniniche in stato quantitativo “buono” ed in stato qualitativo “buono”;
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come “trascurabile-lieve”;
- localmente il corpo idrico risulta a criticità “bassa”, dato che il valore di subsidenza è “accettabile/assente”, il valore di soggiacenza è “in equilibrio” ed il valore del trend piezometrico è “tendenzialmente costante”;

**VERIFICATO** che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade

nell'ambito "Attrazione", ovvero la derivazione è compatibile e risponde alle necessità del Piano di Gestione delle Acque 2021-2027, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia e fatta salva la clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;

**DATO ATTO** che:

- rilevato tuttavia che, essendo la risorsa idrica notevolmente inferiore al inferiore al fabbisogno colturale teorico calcolato, si ritiene opportuno prescrivere anche l'installazione del misuratore dei volumi di acqua emunti, al fine di valutare l'effettivo fabbisogno reale delle colture anche in funzione della revisione dei volumi concessi che verrà effettuata nell'ambito dell'istruttoria tecnica dell'eventuale rinnovo della concessione in esame;
- la quantità di risorsa idrica richiesta è accordabile, in quanto la stessa, è inferiore al volume annuo richiesto;
- rilevato tuttavia che, essendo la risorsa idrica notevolmente inferiore al inferiore al fabbisogno colturale teorico calcolato, si ritiene opportuno prescrivere anche l'installazione del misuratore dei volumi di acqua emunti, al fine di valutare l'effettivo fabbisogno reale delle colture anche in funzione della revisione dei volumi concessi che verrà effettuata nell'ambito dell'istruttoria tecnica dell'eventuale rinnovo della concessione in esame;

**RILEVATO** inoltre che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della D.G.R. 30 luglio 2007, n. 1191;
- la derivazione non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

**RILEVATO** che con bollettino postale VCYL 0081 del 14/12/2018 il richiedente ha versato un importo per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della suddetta domanda di rinnovo senza varianti della concessione in oggetto, pari a € 90,00;

**PRESO ATTO** che:

- in data 25/11/2022 il richiedente ha versato l'importo di € 198,35 dovuto al fine di integrare il deposito cauzionale di € 51,65 (già versato con bollettino postale VCYL 0091 del 06/03/2013) per adeguarlo al minimo stabilito dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2;
- in data 25/11/2022 il richiedente ha versato l'importo di € 7,90 ad integrazione dell'importo di € 32,40 già versato con bonifico del 25/02/2016 per i canoni dovuti per il periodo 2015-2018;
- in data 25/11/2022 il richiedente ha versato l'importo di € 0,80 ad integrazione dell'importo di € 61,35 già versato con bonifico del 29/03/2019 per i canoni dovuti per il periodo 2019-2023;
- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni a cui è subordinato l'esercizio della concessione, acquisito al protocollo di Arpae con PG/2022/198345 del 02/12/2022;

**RITENUTO** che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, il rinnovo senza varianti della concessione di prelievo di acqua pubblica sotterranea in esame possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 27 del R.R. n. 41/2001;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento, Ing. Milena Lungherini e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

**VISTA** la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Ing. Milena Lungherini, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

## DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di rinnovare** senza varianti la concessione preferenziale **FC07A0190 con procedura semplificata alla Società Ranalli Parmenide & Maurizio Società Agricola – S.S. (C.F. e P.IVA 00138810403)**, con sede legale in Comune di Forlì (FC) – Via del Partigiano n. 27, per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad **uso agricolo irriguo**, mediante l'utilizzo di un lago-pozzo (risorsa FCA5802) alimentato in parte da sorgente e in parte da acque meteoriche (avente dimensioni in superficie di 29,00 m X 38,50 m e profondità di 9,00 m dal piano campagna), ubicato in Comune di Forlì – Località Ladino, su terreno distinto nel NCT del medesimo Comune al Foglio n. 231, mappali nn. 116 e 132, identificato dalle coordinate geografiche UTM RER : X = 738.588 e Y = 897.256;
2. **di fissare** la quantità di acqua sotterranea prelevabile dal suddetto punto di captazione pari alla **portata massima di 1,50 l/s** corrispondente ad un **volume complessivo annuo massimo di 175,50 mc**, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e delle condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione che costituisce parte integrante del presente atto;
3. **di stabilire** che il concessionario è obbligato **all'installazione nel suddetto lago-pozzo e alla regolare manutenzione del misuratore dei volumi che registri i volumi emunti**, annotando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre di ogni anno, che dovranno essere **comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno** all'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpa e **a mezzo PEC** al seguente indirizzo [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it);
4. **di stabilire** che il rinnovo della concessione ha efficacia consecutiva a decorrere dalla data di scadenza del precedente provvedimento di concessione (rilasciato dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna con Determinazione dirigenziale n. 17901 del 03/12/2014) e, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, avrà una durata non superiore a **5 anni**, ovvero fino al **31/12/2023**;
5. **di fissare** in **€ 250,00** l'importo del **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
6. **di stabilire** che, sulla base della normativa citata in premessa, il **canone annuo è pari a € 12,68**;
7. **di fissare** in **€ 63,40** la **somma dovuta per i canoni dei cinque anni di durata della concessione**, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, dando atto che sono stati versati fatto salvo l'eventuale rideterminazione dell'importo ai sensi di aggiornamenti normativi;
8. **di assoggettare** la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e che costituisce parte integrante del presente atto;
9. **di dare atto** che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente atto e al suo Disciplinare allegato, comportano il diniego della concessione e l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 155, comma 2 della L.R. n. 3/1999;
10. **di dare conto** che l'originale del presente atto, completo di Disciplinare, è conservato presso l'archivio informativo di Arpa;
11. **di notificare** digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

12. **di stabilire** che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
- per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
  - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
  - per le spese di istruttoria nel Capitolo n. 04615;
13. **di stabilire** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
14. **di stabilire** che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
15. **di stabilire** che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 104/2010, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena – Area Est  
Dr.ssa Tamara Mordenti\*

\*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena  
Unità Gestione Demanio

---

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione preferenziale FC07A0190 di derivazione di acqua pubblica sotterranea con procedura semplificata per uso agricolo irriguo in Comune di Forlì (FC), richiesta dalla Società Ranalli Parmenide & Maurizio Società Agricola – S.S. (C.F. e P.IVA 00138810403)

**ART. 1**

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO**

1. Il prelievo di acqua pubblica sotterranea avviene mediante l'utilizzo di un lago-pozzo (risorsa FCA5802), alimentato in parte da sorgente e in parte da acque meteoriche (avente dimensioni in superficie di 29,00 m X 38,50 m e profondità di 9,00 m dal piano campagna), ubicato in Comune di Forlì (FC) – Località Ladino, su terreno distinto nel NCT del medesimo Comune al Foglio n. 231, mappali nn. 116 e 132, identificato dalle coordinate geografiche UTM RER : X = 738.588 e Y = 897.256.
2. Il prelievo avviene mediante una pompa marca Caprari, azionata dal cardano di una trattoria avente una potenza di 2,5 kW.
3. La risorsa è utilizzata esclusivamente per uso agricolo irriguo e più precisamente per l'irrigazione di un comparto di 00.30.00 ha, coltivato con orticole a ciclo breve e lungo come indicato nell'istanza di rinnovo in esame.

**ART. 2**

**MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE**

1. Il prelievo è concesso **per una portata massima di 1,50 l/s e un volume complessivo annuo di 175,50 mc.**
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dall'Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

**ART.3**

**DURATA DELLA CONCESSIONE**

Il rinnovo della concessione ha efficacia consecutiva a decorrere dalla data di scadenza del precedente provvedimento di concessione rilasciato dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna con Determinazione dirigenziale n. 17901 del 03/12/2014 e avrà una durata non superiore a **5 anni**, ovvero fino al **31/12/2023**.

**ART. 4**

**OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

1. Il concessionario deve provvedere all'installazione nel suddetto lago-pozzo e alla regolare manutenzione del misuratore dei volumi che registri l'entità di risorsa emunta, indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Risorsa

Acqua, Aria e Agenti Fisici (pec: [ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it) ), all'Autorità di Bacino del fiume Po (pec: [protocollo@postacert.adbpo.it](mailto:protocollo@postacert.adbpo.it) ) e all'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento e ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione all'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it) , unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.

2. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità delle opere di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione;
- numero della concessione;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento, il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
4. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza e in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
5. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo, nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi e al pubblico generale interesse. Il pozzo non potrà essere abbandonato senza aver provveduto alla relativa disattivazione a regola d'arte; pertanto, il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione e a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo stesso non alteri la qualità e il regime dell'acquifero.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

## ART. 5

### CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

## ART. 6

### DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

## ART. 7

### RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. **La concessione richiesta è assentita, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31/12/2023**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell'Agenzia concedente di revisionarla o revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. La concessione decade, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, nei seguenti casi:
  - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
  - mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari;
  - mancato pagamento di due annualità del canone;
  - sub-concessione a terzi.

L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

## ART. 8

### RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistono i fini della derivazione, **il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, ai sensi del R.R. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2023.**

## ART. 9

### RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta all'Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario”*.

## **ART. 10**

### **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, nonché di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Agenzia concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**